




I Prefetti della Regione Abruzzo, i Presidenti dei Tribunali ed i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di L'Aquila, Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, Sulmona, Teramo e Vasto, il Presidente del Tribunale per i Minorenni ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, il Direttore Regionale del Lavoro dell'Abruzzo, il Direttore delle Politiche della Salute della Regione Abruzzo, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo e la Consigliera di Parità Regionale dell'Abruzzo

PREMESSO

- che il fenomeno della violenza nei confronti delle donne manifesta una preoccupante tendenza in aumento, suscitando grave allarme e insicurezza collettiva;
- che il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", oltre ad introdurre una nuova figura di reato (art. 612 bis c.p., atti persecutori, c.d. stalking), ha apportato modifiche al codice penale e a quello di procedura penale volte ad assicurare un più efficace contrasto al fenomeno della violenza sessuale;
- che attraverso il D.L. 14 agosto 2013, n. 93 coordinato con la Legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» sono state introdotte nuove norme per il contrasto della violenza di genere che hanno l'obiettivo di prevenire il femminicidio e proteggere le vittime;
- che da tale innovazione sorgono problematiche concernenti, in primo luogo, gli aspetti investigativi e giudiziari, in secondo luogo, gli obblighi di tutela delle vittime, chiaramente delineati nel citato Decreto quali elementi essenziali nel quadro generale delle azioni di contrasto a tali forme di violenza;
- che, in conseguenza di quanto sopra, è necessario che l'approccio alle vittime avvenga ad opera di personale specializzato e secondo regole condivise, al fine di garantire sia l'efficacia dell'azione investigativa che la protezione della persona offesa;
- che per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione del percorso investigativo-giudiziario e di coordinamento dei vari interventi di sostegno alle vittime può rappresentare utile strumento di raccordo interistituzionale la redazione di un Protocollo d'intesa fra i diversi Enti competenti, che, in linea con le previsioni e la ratio del sistema normativo, impegni gli operatori sul territorio al rispetto di regole condivise;
- che a tale scopo è stato costituito un gruppo di lavoro che ha approntato il presente documento, il quale tiene conto non soltanto dei fenomeni di violenza a sfondo sessuale ma



anche delle violenze fisiche e psicologiche consumate ai danni delle donne e di bambini, vittime o spettatori;

- che, tenuto conto dell'estesa e proficua attività sviluppata in tal senso, singolarmente o in forma raccordata, da soggetti istituzionali ed associativi in questa Regione, si è condivisa la necessità di pervenire alla definizione di strategie comuni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno – sia in relazione alla violenza sessuale e allo stalking, sia in relazione ai maltrattamenti in famiglia – avvalendosi delle competenze e del contributo di ciascuno dei firmatari medesimi, allo scopo di implementare il sistema, ottimizzare risorse ed energie, migliorare la qualità delle risposte offerte dai servizi interessati, mantenere un rapporto di costante interlocuzione fra le diverse componenti che operano nel settore, tutto ciò in sintonia con gli obiettivi del novellato sistema normativo in materia;
- che, alla luce delle considerazioni sopra espresse, è stato approvato il presente documento;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Obiettivi del Protocollo

1. Il presente Protocollo si prefigge i seguenti obiettivi fondamentali:
 - a) analisi e monitoraggio del fenomeno;
 - b) coordinamento delle azioni e cooperazione fra soggetti pubblici e privati, operanti nello specifico settore;
 - c) formazione degli operatori e specializzazione nel trattamento delle specifiche fattispecie di reato;
 - d) attuazione di percorsi educativi e informativi a vantaggio delle vittime in ordine agli strumenti e alle modalità di tutela;
 - e) interventi sul territorio volti a favorire il superamento dei fattori favorenti la violenza e ad agevolare l'emersione di tali forme di devianza;
 - f) iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce, l'assistenza e il sostegno delle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio, con particolare attenzione alla reiterazione dello stesso;
 - g) definizione di regole condivise nel percorso processuale penale.
2. L'accordo è aperto ad ulteriori contributi che nel tempo potranno essere forniti da altre Associazioni o Istituzioni operanti nel territorio regionale e provinciale nel medesimo settore.



Art. 2 – Referenti

1. Tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella attuazione del presente Protocollo si impegnano ad individuare e comunicare uno o più referenti per meglio assicurare l'adempimento dei compiti a ciascuno rimessi.

Art. 3 – Iniziative nel settore processuale penale

1. I Presidenti dei Tribunali ed i Procuratori della Repubblica di L'Aquila, Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, Sulmona, Teramo e Vasto, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali, impartiranno ai rispettivi Uffici, le direttive ritenute più opportune per il perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.
2. In particolare, i Tribunali:
 - a) al fine di consentire un adeguato monitoraggio del fenomeno, provvederanno a dare comunicazione periodica del numero di procedure per separazione giudiziale e divorzio contenzioso in cui una delle parti od entrambe hanno assunto, nel ricorso introduttivo, che componenti del nucleo familiare sono stati oggetto di reiterate violenze fisiche o di natura sessuale;
 - b) provvederanno a segnalare il numero di sentenze ed ordinanze cautelari adottate in relazione ai reati di cui agli artt. 572, 609 *bis/ter/octies* e 612-*bis* c.p.;
 - c) in occasione dell'escussione delle persone vittime di reato nei vari contesti processuali (incidente probatorio, dibattimento etc.), adotteranno misure idonee a garantire il decoro della persona e a scongiurare condizionamenti in danno della stessa.
3. Le Procure della Repubblica provvederanno a segnalare periodicamente il numero di iscrizioni per le fattispecie sopraindicate; assumeranno le opportune iniziative finalizzate a garantire la trattazione tempestiva del procedimento, la tendenziale concentrazione dei procedimenti afferenti ad una stessa vicenda ed una adeguata specializzazione; svolgeranno l'attività investigativa e processuale in coerenza alle direttive di cui agli allegati; promuoveranno l'acquisizione della prova testimoniale della vittima in sede di incidente probatorio, come da indicazioni di cui all'art. 9 del sopra citato D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38, fatte salve eventuali esigenze investigative o di altra natura che impongano una diversa opzione processuale; adotteranno ogni iniziativa finalizzata a coniugare l'efficacia delle scelte processuali e la tutela della vittima. Reperiranno inoltre, anche grazie alla presente Convenzione, le informazioni utili al fine di rilevare la gravità e persistenza nel tempo di violenze già segnalate nei Centri di Pronto Soccorso, nei Servizi Antiviolenza ed alle Autorità competenti.
4. I Tribunali e le Procure assumeranno le opportune iniziative organizzative al fine di garantire la tempestività della risposta giudiziaria nelle ipotesi sopra descritte e parteciperanno ad attività di formazione, anche in contesti interistituzionali.



5. La rilevazione statistica dei dati avverrà in forma anonima e con modalità tali da monitorare il fenomeno in base alla nazionalità dei coniugi così da consentire, ad opera delle competenti Istituzioni territoriali, l'elaborazione di mirati interventi sociali finalizzati alla eliminazione delle relative cause.

Art. 4 – Compiti del Tribunale per i Minorenni

1. Il Tribunale per i Minorenni comunicherà il numero delle procedure in cui sono stati assunti provvedimenti a tutela dei minori in ipotesi di violenza domestica segnalando, ove possibile, le tipologie delle misure attuate a tutela dei minori (allontanamento del maltrattante, allontanamento del minore, apertura adottabilità).

Art. 5 – Compiti della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni curerà una particolare raccolta di dati attinenti alle segnalazioni pervenute ed ai fascicoli aperti ai sensi dell'art. 1, comma 2, Legge 19.7.91, n. 21 specificamente in ragione di violenza domestica o familiare che, ai fini del collocamento dei minori fuori dalle rispettive famiglie, coinvolgono quattro soggetti che hanno compiti di protezione dei bambini, ovvero i servizi sociali, gli Enti locali, le Istituzioni scolastiche e l'Autorità di Pubblica Sicurezza.
2. La raccolta dei dati avrà specifica funzione di operare una attenzione specie in ragione dei casi ritenuti non procedibili che, per peculiarità relative alla ripetizione di eventi o di segnalazioni in tema di violenza domestica, familiare o di altro genere, richiedano una particolare vigilanza dei servizi sociali o di quelle strutture che, anche ai sensi del presente Protocollo, ineriscono a funzioni di tutela o di vigilanza preventiva su possibili futuri eventi gravi, anche delittuosi.

Art. 6 – Compiti delle Prefetture

1. La Prefettura di ciascuna provincia, nel ruolo di rappresentanza generale del Governo sul territorio, si farà carico del coordinamento delle iniziative indicate nel presente Protocollo, riferendo periodicamente ai competenti Organismi di livello nazionale e promovendo periodici momenti di verifica e di analisi congiunta, sia sull'andamento del fenomeno, in base alle indagini statistiche compiute con il contributo dei soggetti firmatari, sia sulle ricadute delle azioni scaturite dagli impegni assunti, sia sul funzionamento dei dispositivi operativi predisposti.
2. Le Prefetture cureranno altresì, d'intesa con i soggetti firmatari del presente Protocollo, la realizzazione di occasioni di confronto allargato sul tema, nonché di divulgazione delle azioni condotte e dei risultati conseguiti. Avranno cura infine di mettere a disposizione le informazioni ed il patrimonio di esperienza acquisiti dalla applicazione degli impegni contenuti nel presente Protocollo, condividendo con i firmatari del documento gli elementi e i dati in loro



possesso, utili ad una più approfondita conoscenza del fenomeno sul territorio, nel rispetto del segreto investigativo e d'ufficio e delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza.

Art. 7 – Compiti delle Forze dell'Ordine

1. Le Forze dell'Ordine di ciascuna provincia coinvolte nella attuazione del presente Protocollo, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, tenendo presente il quadro di riferimento normativo di cui al D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38 in premessa citato, con particolare riguardo, per quanto concerne le finalità del presente Protocollo, alle previsioni dell'art. 11 del medesimo D.L. 11/2009, si impegnano a:
 - a) sensibilizzare adeguatamente i propri operatori in occasione di acquisizione di notizie di reato relative ad episodi di violenza alle donne;
 - b) assicurare che la raccolta delle denunce di cui sopra avvenga in condizioni di rispetto della riservatezza ed in ambienti consoni a tale scopo, considerata la particolare condizione di fragilità psicologica in cui si trova la vittima di una violenza;
 - c) favorire la partecipazione dei propri operatori a momenti di formazione ed aggiornamento promossi nell'ambito delle attività sviluppate in tal senso ai sensi del presente Protocollo;
 - d) garantire che il referente all'uopo individuato per l'attuazione del presente Protocollo mantenga un rapporto di costante interlocuzione con le altre componenti anche al fine di consentire, all'occorrenza, la immediata attivazione della rete di azioni previste dallo stesso;
 - e) fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai servizi antiviolenza presenti sul territorio;
 - f) procedere nelle attività investigative in adesione alle indicazioni di cui all'allegato A.

Art. 8 – Compiti delle Aziende Sanitarie

1. Le Aziende Sanitarie abruzzesi firmatarie del presente Protocollo, anche attraverso i loro distretti, presidi e servizi territoriali, tenendo presente il quadro di riferimento normativo di cui al D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38 in premessa citato, con particolare riguardo, per quanto concerne le finalità del presente Protocollo, alle previsioni dell'art. 11 del medesimo D.L. 11/2009, si impegnano a:
 - a) curare la raccolta e l'elaborazione dei dati disponibili, secondo l'utilizzo di format unificati e secondo la competenza specifica, relativi al fenomeno allo scopo di collaborare all'attività di monitoraggio costante dello stesso e di disporre di dati certi circa il suo andamento nel tempo, nel rispetto comunque della privacy delle persone interessate;
 - b) favorire e partecipare attivamente, oltre alle azioni di prevenzione e di educazione già sviluppate sul territorio, ad iniziative coordinate e raccordate con gli altri soggetti coinvolti nella attuazione del presente Protocollo finalizzate agli ambiti sopra descritti, in particolare in stretta sinergia con la competente Direzione Regionale, al fine di rafforzare la cultura del rispetto della persona e delle sane relazioni di coppia;



REGIONE
ABRUZZO



- c) sul piano della formazione: partecipare alla progettazione ed organizzazione di specifici corsi in ambito provinciale finalizzati all'ampliamento ed alla specializzazione del patrimonio di conoscenza e di esperienza degli operatori allo scopo di creare "esperti" della rete e di promuovere iniziative formative in tema di accoglienza delle donne e di assistenza appropriata;
- d) nel campo dell'accoglienza e dell'assistenza: favorire la creazione di un nucleo operativo interaziendale multidisciplinare specializzato nella trattazione dei casi di maltrattamenti e violenza sessuale in danno di donne e/o minori, operando in stretta sinergia con gli altri Enti ed Associazioni coinvolti, che sia di riferimento nei protocolli di accoglienza e assistenza dei diversi punti della rete, in particolare il pronto soccorso sia generali che specialistici;
- e) adoperarsi affinché, nel prestare assistenza sanitaria alle vittime dei reati in trattazione, siano rispettate le indicazioni di cui all'allegato B;
- f) fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai servizi antiviolenza presenti sul territorio.

Art. 9 – Compiti della Consigliera di Parità Regionale

1. La Consigliera di Parità Regionale dell'Abruzzo - nell'ambito delle proprie funzioni e in linea con le intese scaturenti dal Protocollo stipulato il 13 aprile 2012 tra la Regione Abruzzo e le Amministrazioni Provinciali, ed in relazione alla Convenzione siglata il 29 gennaio 2014 tra il Presidente della Giunta Regionale, tutti i Direttori Regionali delle ASL dell'Abruzzo e la medesima Consigliera di Parità regionale che ricopre il ruolo di elemento di raccordo e di promozione delle attività riferite alla realizzazione di un programma di azioni integrate per lo sviluppo di servizi sanitari regionali legati alla "medicina di genere" ed il contrasto della violenza ed il maltrattamento nei confronti dei minori e delle donne ed al supporto attivo nei confronti delle vittime - agirà per:
 - a) valorizzare i progetti esistenti e futuri presso le strutture partner regionali e provinciali, per l'attivazione di sportelli di orientamento e accompagnamento al lavoro per donne che hanno subito violenza e/o in temporanea difficoltà;
 - b) intervenire efficacemente nella promozione di interventi per potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
 - c) agevolare il servizio per le donne che si rivolgeranno alle Istituzioni competenti e provenienti dai servizi territoriali, dai centri antiviolenza e dai servizi di assistenza, in maniera che possano acquisire informazioni in merito ai propri diritti;
 - d) offrire le proprie competenze in materia al fine di poter fare formazione alle operatrici dei Servizi Antiviolenza che svolgeranno l'attività di accompagnamento al lavoro;
 - e) promuovere corsi e seminari rivolti agli Operatori di tutti i servizi, anche a livello regionale, in materia di violenza alle donne, di pari opportunità e discriminazioni di genere e maltrattamenti o violenza a donne e bambini;



- f) promuovere la formazione di Avvocati di riferimento dei Servizi Antiviolenza regionali, sulle misure di prevenzione italiane e sui procedimenti internazionali dinanzi alle Corti Superiori, anche in raccordo con l'Ordine degli Avvocati;
 - g) mettere in rete gli strumenti operativi che saranno realizzati attraverso il progetto "Strumenti per le Pari Opportunità" su cui la Regione Abruzzo con Determinazione n.67/DL31 del 27 marzo 2013 ha impegnato risorse afferenti le funzioni proprie della Consiglieria di Parità Regionale;
 - h) fornire a tutti i Servizi Antiviolenza materiale informativo, documentazione, testi di legge e tutto quanto ritenuto utile per la diffusione della conoscenza delle pari opportunità, del fenomeno della violenza alle donne e della normativa antidiscriminatoria;
 - i) promuovere iniziative con tutti i Servizi Antiviolenza per sollecitare a livello locale lo sviluppo di azioni a contrasto della violenza alle donne e bambini (sportelli donna, punti di ascolto, case di accoglienza, case rifugio, conferenze, seminari, convegni, ecc.);
 - j) promuovere la possibilità che tutti gli attori istituzionali coinvolti possano aderire a specifiche azioni finanziate dalla Comunità Europea in ragione di bandi comunitari o specifici progetti che attengano alle tematiche del presente Protocollo interistituzionale;
 - k) raccordarsi con le Autorità Regionali, Nazionali e Comunitarie nazionali sugli aspetti applicativi del presente Protocollo, quale possibile riferimento di "buona prassi" operativa.
2. Sarà cura della Consiglieria di Parità Regionale convocare, con cadenza quadrimestrale, un tavolo di riunione regionale al fine di garantire l'operatività del presente Protocollo.

Art. 10 – Compiti della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo da garantire attraverso le Aziende Sanitarie Locali.

- 1. La Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, anche attraverso le proprie sedi decentrate, nell'ambito delle proprie attribuzioni e funzioni, tenendo presente il quadro di riferimento normativo in premessa citato e le Convenzioni e Protocolli già in essere, ai fini del presente Protocollo si impegna inoltre a:
 - 1.1 garantire alle donne maltrattate che giungono ai Centri sostegno e assistenza attraverso:
 - a. organizzazione di colloqui individuali di accoglienza e di sostegno psicologico e relazionale per l'uscita dalla violenza e per la risoluzione del disagio, che si fondano su un patto di rispetto e riservatezza;
 - b. avvio e gestione dei percorsi individuali di uscita dalla violenza con e senza ospitalità nelle Case di accoglienza;
 - c. avvio alla consulenza medica finalizzata all'informazione della donna circa gli aspetti psicofisici della situazione che la coinvolge;
 - d. sostegno ed accompagnamento delle donne accolte nelle varie fasi dell'assistenza;



- e. mediazione nel rapporto con la rete dei servizi del territorio e le sue risorse;
 - f. eventuale ospitalità temporanea nelle Case di accoglienza per le donne sole e/o con bambini che corrono rischi per la propria incolumità a causa di violenza;
 - g. realizzazione di gruppi di auto-mutuo aiuto con facilitatrici per le donne in difficoltà;
- 1.2 promuovere, sostenere e realizzare percorsi di formazione e di sensibilizzazione sul tema della violenza alle donne (in particolare la violenza domestica), insieme ad altri soggetti firmatari del Protocollo, mirati alla preparazione degli operatori che nelle diverse agenzie del territorio vengono in contatto con donne e bambini vittime di violenza;
 - 1.3 promuovere e realizzare attività di informazione e di sensibilizzazione, relative al fenomeno in questione, rivolte alla cittadinanza e all'opinione pubblica (seminari, convegni, interventi mirati, ecc.);
 - 1.4 provvedere alla raccolta, all'elaborazione e alla diffusione dei dati in suo possesso relativi al fenomeno della violenza sulle donne in vista di attività di ricerca e di approfondimento della tematica;
 - 1.5 promuovere e realizzare percorsi di formazione e orientamento rivolti agli studenti delle scuole medie superiori al fine di sensibilizzare i giovani e fornire loro strumenti critici di approccio al tema;
 - 1.6 gestire la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati in suo possesso relativi al fenomeno della violenza sulle donne anche attraverso pubblicazioni e/o pubblici incontri.
2. Le Aziende Sanitarie Locali opereranno per coinvolgere i Consultori Familiari nelle procedure di rilevazione e di segnalazione di informazioni su concreti casi di violenza di cui gli operatori dovessero venire a conoscenza, secondo modalità protette che garantiscano l'osservanza delle norme vigenti a garanzia dei dati sensibili.

Art. 11 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Compiti della Direzione Regionale del Lavoro.

1. La Direzione Regionale del Lavoro, coinvolgendo ove necessario le Sedi degli Uffici Territoriali, in collaborazione e sinergia con l'Ufficio della Consigliera di Parità dell'Abruzzo, garantirà, attraverso informative riservate e documentazione di riferimento, secondo quanto consente la normativa vigente, azioni di tutela ed intervento in favore delle donne vittime di violenza sui luoghi di lavoro, specie nei casi di molestie perpetrate ai loro danni sul luogo di lavoro o comunque in situazioni assimilabili per natura a prestazioni lavorative (collaborazioni, prestazioni professionali o similari). In tal modo la Consigliera di Parità Regionale avrà la